



Regione Puglia
Segreteria Giunta Regionale

DISEGNO DI LEGGE N.32/2008 DEL 18/07/2008

**“NORME IN MATERIA DI PRODUZIONE DI ENERGIA
DA FONTI RINNOVABILI E PER LA RIDUZIONE DI
IMMISSIONI INQUINANTI E IN MATERIA
AMBIENTALE”**

Relazione al disegno di legge

Norme in materie di produzione di energia da fonti rinnovabili e per la riduzione di immissioni inquinanti e in materia ambientale

Con il presente disegno di legge si intendono raggiungere i seguenti obiettivi:

- a) recepire nell'ordinamento regionale la norma di principio contenuta nella L. n. 239/2004, che consente di utilizzare lo strumento dell'accordo per realizzare alcuni interventi di riequilibrio ambientale, destinati al raggiungimento degli obiettivi della programmazione energetica ed ambientale;
- b) disciplinare gli insediamenti di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in zona agricola;
- c) migliorare l'applicazione della procedura di DIA relativamente all'insediamento degli impianti da rinnovabili, rendendola più vicina ai bisogni delle amministrazioni comunali;
- d) sottoporre a verifiche più consistenti le richieste di autorizzazione unica relativamente ai profili di sostenibilità finanziaria delle iniziative, in modo da contrastare il fenomeno del commercio delle autorizzazioni.

Il disegno di legge – in applicazione dei principi dello Statuto – è costruito in modo da garantire la unificazione della disciplina di settore, al fine di dare agli operatori un quadro unitario e semplificato delle regole legislative regionali in materia.

Articolo 1

La norma si limita ad un espresso recepimento della normativa nazionale di principio; la stessa è finalizzata a porre a disposizione della Regione un ulteriore strumento, di natura negoziale e quindi comunque soggetto ad espressa e specifica manifestazione di volontà della Regione medesima che resta ovviamente assolutamente libera di valutare la complessiva congruità e rispondenza al pubblico interesse degli accordi che si andranno eventualmente a definire.

L'utilità dello strumento nella prospettiva dell'effettivo raggiungimento degli obiettivi posti dal PEAR è espressamente affermata dal PEAR medesimo che,



punto 4.1 individua negli accordi volontari “uno degli strumenti di programmazione concertata che attualmente viene considerato tra i mezzi più efficaci per le iniziative nel settore energetico. Il principale elemento che lo caratterizza è lo scambio volontario di impegni a fronte dell’attuazione di determinati interventi e del raggiungimento degli obiettivi pattuiti”.

Articolo 2

L’articolo in esame mira a disciplinare l’insediamento in zona agricola degli impianti di produzione di energia elettrica da fotovoltaico e da biomasse.

Con riguardo al fotovoltaico, il cui indice potenziale di copertura territoriale è estremamente elevato, la norma mira a salvaguardare le aree paesaggisticamente e urbanisticamente di maggior pregio. Al fine di consentire a tutti i Comuni – anche a quelli che non siano in possesso di strumenti urbanistici aggiornati – di tutelare il bene “paesaggio agricolo”, la norma individua alcune zone da considerarsi in via generale come di ‘particolare pregio’ e consente inoltre i Comuni di procedere ad una individuazione aggiornata di tali aree, senza dover procedere all’aggiornamento dei piani urbanistici vigenti.

Da tali vincoli sono esclusi gli impianti di piccolissima taglia e quelli destinati all’autoconsumo.

La norma introduce un vincolo agli impianti da biomasse in zona agricola, limitandone la realizzabilità ai soli casi in cui sia garantito il collegamento con la filiera corta, di cui la norma individua i connotati.

Articolo 3

Al fine di ‘unificare’ la disciplina in materia, il disegno di legge riprende il testo dell’articolo 27 della recente L.R. n. 1/2008 (che con l’articolo 7 sopprime) in materia di ricorso alla procedura di DIA per gli impianti di piccola taglia.

Con riguardo, però, agli impianti fotovoltaici in zona agricola, al fine di scongiurare che attraverso il ricorso a procedure di DIA sia possibile realizzare una pluralità di impianti di fatto connessi tra loro in violazione delle norme sull’autorizzazione unica, la norma introduce (lettera b) del comma 1) alcune significative limitazioni



(indice di copertura, divieto di frazionamento, obbligo di destinazione agricola del compendio immobiliare residuo).

Con il comma 2, viene introdotto nella procedura di DIA l'obbligo da parte del proponente di dichiarare (prima) e di documentare (poi) la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie alla realizzazione dell'intervento.

Articolo 4

Con la norma in questione – la cui applicazione è limitata al procedimento di autorizzazione unica (articolo 12 del D.Lgs. n. 387/2003) - si intende introdurre in detto procedimento l'obbligo da parte dei proponenti di attestare (anche mediante dichiarazioni bancarie) la sostenibilità finanziaria degli interventi. L'intervento è reso necessario dal fine di scongiurare la diffusione della pratica della 'vendita' delle autorizzazioni.

Sempre in tale spirito, il comma 2 prevede alcuni obblighi documentativi a carico dei proponenti da evadere all'indomani del rilascio dell'autorizzazione, e che appaiono funzionali all'obiettivo di impegnare l'amministrazione regionale esclusivamente con riguardo a proposte effettivamente finalizzate alla costruzione di impianti.


Nella medesima prospettiva il comma 3 fissa termini precisi per l'inizio e la fine lavori, nonché per il positivo collaudo dell'impianto.

I commi 4 e 5 disciplinano l'entrata in vigore delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

Articolo 5

La norma – modificando la L.R. n. 11/2001 – abbassa a 10 MWe il limite per la sottoposizione alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA dei progetti degli impianti di industriali produzione di energia elettrica, vapore ed acqua calda alimentati da fonti rinnovabili.

Articolo 6




Si sopprime l'articolo 27 della LR n. 1/2008, come già riferito nella relazione all'articolo 3.

Articolo 7

La norma disciplina i termini di entrata in vigore del DDL e mira a coordinare l'applicazione della legge con i procedimenti in corso.


Il presente provvedimento non rientra nella fattispecie di cui all'articolo 34 della legge regionale n. 28 del 16 novembre 2001.

Il Dirigente del Settore Industria ed Industria Energetica
(Davide F. Pellegrino)



Il Vicepresidente

(dott. Sandro Frisullo)



Norme in materie di produzione di energia da fonti rinnovabili e per la riduzione di immissioni inquinanti e in materia ambientale

Articolo 1

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 5, della Legge n. 239 del 23 agosto 2004, al fine di promuovere la riduzione della immissione in atmosfera di sostanze incidenti sulle alterazioni climatiche indotte dalle produzioni industriali, la Giunta Regionale è autorizzata a stipulare accordi nei quali a compensazione di riduzioni programmate delle immissioni da parte degli operatori industriali sia previsto il rilascio di autorizzazioni per la installazione e l'esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili ovvero altre misure di riequilibrio ambientale. Le riduzioni previste nell'ambito di tali accordi dovranno essere coerenti con gli obiettivi del PEAR.
2. Le autorizzazioni relative agli interventi previsti negli accordi di cui al comma 1 dovranno essere rilasciate, anche per quote eccedenti i limiti eventualmente posti dalla normativa regionale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 12 decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003.

Articolo 2

1. E' vietata la realizzazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica nelle zone agricole che i piani urbanistici vigenti qualificano come di particolare pregio ovvero nelle quali sono espressamente inibiti interventi di trasformazione non direttamente connessi all'esercizio dell'attività agricola. Sono considerati di particolare pregio i terreni ricadenti negli Ambiti Territoriali Estesi (ATE) A e B del PUTT/P e le aree di pertinenza e le aree annesse degli Ambiti Territoriali Distinti del PUTT/P o degli strumenti urbanistici a questo adeguati, nonché i suoli agricoli irrigui o ad alta e qualificata produttività di cui all'articolo 51, comma 1, lettera g), della legge regionale n. 56 del 31 maggio 1980, comunque definiti dagli strumenti urbanistici vigenti o adottati e di particolare riguardo ai vigneti e agli uliveti.



44

2. I Comuni, con specifici atti di indirizzo approvati dal Consiglio Comunale, possono individuare parti di territorio di particolare pregio ai sensi del comma 1.
3. Il divieto di cui al comma 1 non si applica agli impianti esclusivamente finalizzati all'autoconsumo ovvero a quelli con potenza elettrica nominale fino a 20 kW.
4. E' vietata la realizzazione in zona agricola di impianti alimentati da biomasse, salvo che gli impianti medesimi non siano alimentati da biomasse stabilmente provenienti, per almeno il 30% del fabbisogno, da "filiera corta", cioè ottenute in un raggio di 70 km dall'impianto.
5. Non si applica il divieto di cui al comma precedente ai progetti presentati prima dell'entrata in vigore della presente legge, a condizione che la positiva conclusione della conferenza di servizi, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003, venga ratificata con deliberazione del Consiglio Comunale. L'istanza di autorizzazione è rigettata se la deliberazione del Consiglio Comunale non viene adottata entro 60 giorni dalla conclusione della conferenza di servizi.

Articolo 3

1. Per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003, con potenze elettriche nominali superiori a quelle previste alla tabella A di cui all'articolo 2, comma 158, lettera g), della legge n. 244 del 31 dicembre 2007 e fino a 1 MWe, da realizzare nella regione Puglia, fatte salve le norme in materia di valutazione di impatto ambientale e di valutazione di incidenza, si applica la disciplina della denuncia di inizio attività (DIA), di cui agli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modifiche e integrazioni, nei seguenti casi:
 - a) impianti fotovoltaici posti su edifici industriali, agricoli, commerciali e servizi e/o collocati a terra internamente a complessi industriali, agricoli, commerciali e servizi esistenti o da costruire;
 - b) impianti fotovoltaici in zona agricola, a condizione che la complessiva area asservita all'intervento sia estesa almeno 7,5 ettari. La superficie non



occupata dall'impianto deve essere destinata esclusivamente ad uso agricolo. Gli impianti collocati a terra in un'area agricola costituita da terreni appartenenti ad unico proprietario, in qualunque modo configurati e/o frazionati, ai fini del calcolo della potenza elettrica massima per ricorrere alla procedura di DIA, sono considerati come un unico impianto;

c) impianti eolici on-shore;

d) impianti idraulici;

e) impianti alimentati a biomassa posti internamente a complessi industriali, agricoli, commerciali e servizi, esistenti o da costruire;

f) impianti alimentati a gas di discarica, posti internamente alla stessa discarica, esistente o da costruire;

g) impianti alimentati a gas residuati dai processi di depurazione, posti internamente a complessi industriali, agricoli, commerciali e servizi, esistenti o da costruire;

h) impianti alimentati a biogas, posti internamente a complessi industriali, agricoli, commerciali e servizi, esistenti o da costruire.

2. Nella denuncia di inizio attività, il proponente è obbligato a dichiarare – ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 - di avere la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per la compiuta realizzazione dell'intervento; detta dichiarazione deve essere documentata, prima dell'effettivo inizio dei lavori con la produzione della dichiarazione di cui al successivo articolo 4, comma 1, lettera b).

Articolo 4

1. La convocazione della conferenza di servizi di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 è subordinata:

a) alla produzione, da parte del soggetto proponente, di un piano economico finanziario, asseverato da un istituto bancario o da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo n. 385 del 29 dicembre 1993 che ne attesti la congruità;



[Handwritten signature]

- b) alla produzione, da parte del soggetto proponente, di una dichiarazione resa da un istituto bancario che attesti che il soggetto medesimo dispone di risorse finanziarie proporzionate rispetto all'investimento necessario per la realizzazione dell'impianto.
2. Entro 120 giorni dall'avvenuto rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003, il soggetto autorizzato dovrà depositare presso la Regione Puglia – Assessorato allo Sviluppo Economico:
- a) il contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contenga la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al successivo comma 3, ove l'impianto non sia direttamente realizzato dal proponente;
 - b) il contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto per come autorizzato.

Il mancato deposito, nel termine perentorio indicato, della documentazione di cui alle precedenti lettere a) e b) determina la decadenza di diritto dall'autorizzazione, l'obbligo del soggetto autorizzato di ripristino dell'originario stato dei luoghi ed il diritto della Regione di escutere la fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto nei termini previsti, il cui importo deve essere pari ad almeno Euro 50 per ogni kW di potenza elettrica autorizzata. La fideiussione sarà svincolata entro 30 giorni dal deposito dell'atto di collaudo dell'impianto.

3. Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio della autorizzazione; quello per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori. Il collaudo dovrà essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto.
4. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a tutte le procedure in corso, con esclusione di quelle relative alle istanze per la realizzazione di impianti eolici presentate prima dell'entrata in vigore del regolamento n. 16/2006, per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non risultino formalmente concluse le conferenze di servizi di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003.
5. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano a tutte le procedure per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia ancora



ge

intervenuto il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003.

Articolo 5

1. La lettera B.2.g/5bis dell'allegato B della legge regionale n. 11 del 12 aprile 2001, così come modificata dalla legge regionale n. 17 del 14 giugno 2007 e dalla legge regionale n. 25 del 3 agosto 2007, è sostituita dalla seguente: "B.2.g/5bis impianti industriali per la produzione di energia elettrica, vapore ed acqua calda, diversi da quelli di cui alle lettere B.2.g, B.2.g/3 e B.2.g/4, con potenza elettrica nominale uguale o superiore a 10 MWe".

Articolo 6

1. E' soppresso l'articolo 27 della legge regionale n. 1 del 19 febbraio 2008.

Articolo 7

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 5, e dall'articolo 4, commi 4 e 5, la presente legge si applica a tutte le procedure in corso per le quali non risultino formalmente concluse le conferenze di servizi di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003, ovvero non sia trascorso il termine di 30 giorni dalla formale presentazione di dichiarazione di inizio attività, depositata ai sensi dell'articolo 27 della legge regionale n. 1 del 19 febbraio 2008.

